

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA - VIA PO. 36

Stagione Sportiva 2019 - 2020

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 079/Campionati Giovanili del 30/12/2019

CAMPIONATO NAZIONALE SPERIMENTALE UNDER 16 SERIE C

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 30/12/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 15/12/2019

Gara Novara Calcio - A.S. Giana Erminio

- La Società Novara ha proposto reclamo, preceduto da tempestivo preannuncio di reclamo, avverso la gara Novara Giana Erminio del Campionato Nazionale Sperimentale Under 16 Serie C, disputata in data 15/12/2019 e terminata con il risultato di 0 0. Deduce la reclamante che il Direttore di gara, al 27° del secondo tempo, concedeva un calcio di rigore a favore del Novara, che veniva eseguito dal calciatore Pluvio il quale segnava a seguito di "ribattuta dal palo di porta preceduta da tocco del portiere". Prosegue la reclamante asserendo che il Direttore di gara, che in un primo momento aveva convalidato la rete, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento del Giuoco del Calcio in quanto vi era stato un tocco da parte del portiere, dopo un confronto con l'Assistente Arbitrale, l'annullava. La Società Novara ha allegato n. 4 fotogrammi con sequenze dell'esecuzione del calcio di rigore ed un estratto di articoli della rivista "Sprint & Sport" contenenti le interviste dei tecnici delle due squadre i quali confermano che il pallone fu toccato dal portiere.
- La Società Giana Erminio non ha fatto pervenire controdeduzioni. Questo Ufficio ha provveduto a sentire telefonicamente il Diretto di gara e l'Assistente Arbitrale.
- Anche se il reclamo non contiene una richiesta precisa (dopo le premesse in fatto mancano infatti le 'conclusioni' del reclamo), si evince l'intenzione del Novara di contestare la regolarità della gara per avere l'Arbitro non convalidato un gol segnato dal calciatore del Novara, che aveva poco prima tirato un calcio di rigore, a seguito di ribattuta del pallone dal palo preceduta da un tocco del portiere. Giova al riguardo premettere che, ai sensi dell'art. 65, lett. b) del C.G.S., il Giudice Sportivo giudica in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, "con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'Arbitro" e che il referto di gara e gli eventuali supplementi degli Ufficiali di gara hanno valore fidefacente circa quanto accaduto nel corso della gara (art. 61, n. 1 C.G.S.). Pertanto, solo nell'ipotesi in cui il Direttore di gara riconosca di aver commesso un errore (cd. errore tecnico) è consentito al Giudice Sportivo valutare se ed in quale misura tale errore abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara ai sensi dell'art. 10, n. 5 del C.G.S..

Nella specie, il Direttore di gara, sentito da questo Ufficio, ha affermato di aver inizialmente ritenuto valida la rete, pur non avendo avuto una chiara percezione del tocco del pallone da parte del portiere, ma che, richiamato dall'Assistente Arbitrale, non ha ritenuto di convalidare la rete. L'Assistente Arbitrale, sentito da questo Ufficio, ha confermato di aver richiamato il Direttore di gara per segnalare che, a suo avviso, il portiere non aveva toccato il pallone prima che questo finisse sul palo e poi fosse ribattuto sul terreno di giuoco.

In definitiva, malgrado l'incertezza sull'effettivo svolgimento dei fatti, ammessa da entrambi gli Ufficiali di gara, emerge che la decisione di non convalidare la rete è stata adottata in quanto è stato ritenuto più probabile che il pallone non fosse stato toccato dal portiere prima di colpire il palo e ritornare sul terreno di giuoco (per essere poi colpita nuovamente dal calciatore che aveva tirato il calcio di rigore).

Tale decisione, di natura squisitamente tecnica, non è sindacabile dal Giudice Sportivo.

In merito ai documenti prodotti dalla reclamante per dimostrare l'errore in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, si osserva quanto segue. Sono evidentemente privi di valore probatorio gli articoli di giornale contenenti le presunte dichiarazioni dei tecnici delle due squadre.

Quanto ai fotogrammi che riprendono l'esecuzione del calcio di rigore, non sono contemplati dal C.G.S. quali mezzi di prova che possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva. L'art. 58, n. 1 del C.G.S. limita l'utilizzo (peraltro dei mezzi di prova "audiovisivi") ai casi previsti dall'ordinamento federale, tra i quali non rientra quello in esame; né è stato dedotto dalla reclamante (e comunque non risulta) che la gara sia stata ripresa da operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o titolari di accordi di ritrasmissione, in modo da consentire a questo Giudice di disporne eventualmente l'acquisizione, ai sensi dell'art. 58, n. 2 del C.G.S..

Va in ogni caso osservato che i n. 4 fotogrammi prodotti dalla reclamante non sono obiettivamente in grado di dimostrare che il pallone sia stato effettivamente toccato dal portiere prima di essere stato nuovamente calciato in rete dal giocatore del Novara.

In conclusione, il reclamo deve essere respinto e deve essere omologato il risultato conseguito sul campo.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e omologa la gara con il risultato conseguito sul campo Novara – Giana Erminio 0 - 0. Dispone addebitarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 DICEMBRE 2019

IL SEGRETARIO Vito Di Gioia IL PRESIDENTE Vito Tisci